



COMUNE DI LISIGNAGO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Approvazione: deliberazione consiliare n. 006 di data 11.04.2013

Il Segretario Comunale
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Forme di prelievo riguardante la gestione dei rifiuti	3
Art. 3 - Classificazione dei rifiuti	3
Art. 4 - Gestione e costo del servizio	4
Art. 5 - Determinazione della tariffa.....	4
Art. 6 - Presupposti per l'applicazione della tariffa	4
Art. 7- Soggetti passivi.....	5
 TITOLO II – CATEGORIE TARIFFARIE E COMMISURAZIONE.....	 6
Art. 8 - Categorie di utenze	6
Art. 9 - Locali ed aree soggette.....	6
Art. 10 - Locali ed aree escluse.....	7
Art. 11 - Determinazione del numero delle personeoccupanti i locali per le utenze domestiche	8
Art. 12 - Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche	9
Art. 13 - Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche.....	10
Art. 14 - Calcolo della quota variabile della tariffa per tutte le utenze	11
Art. 15 - Agevolazioni.....	11
Art. 16 - Riduzione per motivi di servizio	12
Art. 17 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento.....	12
Art. 18 - Tariffa giornaliera di smaltimento	12
Art. 19 - Manifestazioni ed eventi	13
Art. 20 - Servizi extra-tariffa	13
Art. 21 - Incentivi per i conferimenti press oil Centro Raccolta Materiali (C.R.M.)	13
 TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE	 14
Art. 22 – Comunicazioni.....	14
Art. 23 – Controllo.....	15
Art. 24 - Violazioni e penalità	16
Art. 25 - Riscossione.....	17
Art. 26 - Rimborsi e conguagli.....	17
Art. 27 - Entrata in vigore	17

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 11 dicembre 1997, n. 446 e disciplina, l'applicazione nel Comune di Lisignago della tariffa sui rifiuti e l'imposizione del tributo comunale sui servizi indivisibili, in attuazione dell'art. 14, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, più avanti denominato D.L. 201/2011 e delle disposizioni provinciali in materia di rifiuti.

Art. 2 – Forme di prelievo riguardante la gestione dei rifiuti

1. Per la copertura integrale dei costi che si riferiscono al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, è istituita la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in coerenza con gli indirizzi stabiliti in materia dalla Provincia Autonoma di Trento.
2. La tariffa, ai sensi dell'art. 14, comma 31, del D.L. 201/2011, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento all'art. 184 del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm. che definisce i rifiuti urbani e i rifiuti speciali. Assunto che i rifiuti oggetto del servizio pubblico di raccolta si distinguono, in base alla loro origine domestica o non domestica, in urbani e speciali; i rifiuti speciali possono essere assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani.
2. Per quanto riguarda l'assimilazione quantitativa si deve distinguere: ai fini del recupero, la disciplina è contenuta nel D.M. 8 aprile 2008, come richiamato dall'art. 6, comma 3 bis, della Legge Provinciale 14 aprile 1998, n. 5, mentre, ai fini dello smaltimento, il riferimento è la deliberazione della Commissione del Servizio Protezione Ambiente della Provincia Autonoma di Trento n.8/c del 10 marzo 1987.
3. Per quanto riguarda l'assimilazione quantitativa la competenza, per entrambe le fattispecie, rimane in carico al Soggetto Gestore della raccolta ai sensi dell'art. 74 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg che ha approvato il Testo unico delle leggi provinciali sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Art. 4 - Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dalle leggi di settore e dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
3. Il costo del servizio è stabilito ogni anno nel rispetto del relativo piano finanziario e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
4. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata all'esercizio successivo a quello di approvazione del bilancio d'esercizio da cui risulta l'eventuale eccedenza.
5. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario afferente all'anno successivo degli interventi relativi al servizio. Il Comune, entro il 30 settembre di ciascun anno, comunica al Gestore i dati di propria competenza finalizzati all'approvazione del piano finanziario.

Art. 5 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione dell'organo competente per legge entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario cui il bilancio medesimo si riferisce. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti, non preventivabili ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.
2. La tariffa è composta da una parte fissa finalizzata alla copertura dei costi indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti, e da una parte variabile destinata alla copertura dei costi dipendenti dalle quantità di rifiuti prodotti.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Art. 6 - Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per il possesso o la detenzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttori di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Si considerano produttori di rifiuti i locali e le aree di cui al comma 1, nei quali vi sia la presenza di arredo, anche se parziale, o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas.
3. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto per l'applicazione della tariffa la sola presenza di arredo anche se parziale.
4. In deroga a quanto stabilito dal primo e secondo comma del presente articolo, non si considera produttivo di rifiuti l'immobile già occupato da una sola persona che abbia trasferito la propria residenza presso un istituto di ricovero, a condizione che l'alloggio e le sue pertinenze risultino di fatto non utilizzati, nemmeno per brevi periodi nel corso dell'anno. La cancellazione è disposta a seguito di richiesta dell'utente o di un suo familiare.
5. I locali e le aree a destinazione non domestica si considerano produttori di rifiuti e pertanto soggetti a tariffa se in possesso dei presupposti per l'esercizio dell'attività (autorizzazioni, licenze, ecc.), o se di fatto la stessa viene esercitata.

Art. 7- Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da chiunque possiede, occupi o detenga a qualunque titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 10, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse.
2. In deroga al comma precedente, per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, artigianali e di servizi, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest' ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree scoperte ad uso esclusivo
3. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
4. Nel caso di subaffitto, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
5. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopra indicati.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le Associazioni, Comitati, ecc.) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

TITOLO II – CATEGORIE TARIFFARIE E COMMISURAZIONE

Art. 8 - Categorie di utenze

1. Al fine del calcolo della tariffa le utenze vengono suddivise in due categorie:
 - ◆ Utenze domestiche;
 - ◆ Utenze non domestiche o attività, nelle quali rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, produttive in genere e le associazioni. Nell'ambito di tale categoria vengono ulteriormente suddivise in:
 - a) "utenze ordinarie", quelle il cui conferimento dei rifiuti avviene mediante il normale servizio di raccolta;
 - b) "grandi utenze", quelle che ai fini del conferimento dei rifiuti necessitano di servizi integrativi od aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti.
2. La classificazione dei locali e delle aree, in relazione alla loro destinazione d'uso e, conseguentemente, alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, è riportata nella tabella del successivo art. 13. Le attività non comprese nell'elenco suddetto sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
3. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita I.V.A. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, ad eccezione delle attività esercitate in distinte unità immobiliari come identificate ai fini catastali, per le quali trovano applicazione tariffe diversificate.
4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 9 - Locali ed aree soggette

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, a titolo meramente esemplificativo, si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - c) il vano scala interno all'abitazione;
 - d) i posti macchina coperti;
 - e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini, uffici ed attività commerciali, nonché l'area adibita al distributore, ad esclusione, se esistenti, delle piste di accesso;
 - g) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie abitabile misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di m 1,50. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 10 - Locali ed aree escluse

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali chiusi o chiudibili da ogni lato e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:
 - a) locali:
 1. le unità immobiliari vuote, chiuse e oggettivamente inutilizzabili, in carenza del presupposto di cui all'art. 6 c. 2;
 2. i locali tecnologici o parti di essi stabilmente muniti di attrezzi, ove non si abbia, di regola, presenza umana, quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere con temperature inferiori allo zero e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettroniche;
 3. i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, le legnaie e gli spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento; le serre adibite alla coltivazione intensiva, sia a terra che su bancali, ed i depositi di attrezzi agricoli, secondo la classificazione catastale, qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati od al gestore pubblico in regime di convenzione;
 4. i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
 5. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 6. le parti comuni degli edifici non utilizzate in via esclusiva;
 - b) aree scoperte:
 1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
 4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
 5. le aree scoperte adibite a verde.
 - c) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte del gestore del servizio sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.
 2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inhabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, purché gli stessi non siano utilizzati ad altro scopo.
 3. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.
Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
 - a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ferma restando l'assoggettamento a tariffa delle superfici ove si producono rifiuti assimilabili agli urbani;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, di

- riabilitazione, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali di cui alle disposizioni di legge provinciali in vigore (D.P.G.P. 27 gennaio 1987 n. 1-41/Leg);
 - e) le superfici delle unità immobiliari per le quali sono in corso lavori edilizi come la ristrutturazione o il risanamento edilizio che comportino l'inutilizzabilità dei locali, limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori come risultante agli atti del Comune, purché le medesime non vengano utilizzate, anche in modo parziale, e non risulti alcun conferimento di rifiuto al servizio pubblico tramite i dispositivi in dotazione.
4. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali o pericolosi, in alternativa al precedente comma 3, lettere da a) a d), ove non sia distinguibile la superficie da assoggettare a tariffa o risulti difficile determinarla a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e/o le aree, è facoltà dell'utente optare per la determinazione forfetaria della superficie applicando la percentuale di riduzione del 30%.
 5. La disposizione del precedente comma si applica anche ai rifiuti assimilati agli urbani riutilizzati direttamente o ceduti a terzi.
 6. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui ai precedenti commi 3 e 4, devono presentare al Gestore, entro trenta giorni dalla scadenza prevista per la presentazione del modello M.U.D., a pena di decadenza, una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.
 7. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 11 - Determinazione del numero delle persone occupanti i locali per le utenze domestiche

1. Ai fini della determinazione degli occupanti si definiscono:
 - a) utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - b) Utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.
2. Per le utenze di cui al precedente comma 1 a) il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune.
3. Per le utenze di cui al precedente comma 1 b) il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in 2 (due) persone.
4. Quanto disposto al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti solidalmente al pagamento.
6. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma 2, per le utenze domestiche di soggetti residenti nel cui nucleo anagrafico risulta inclusa una persona ospite per periodi superiori a sei mesi in istituti di ricovero, di pena o strutture simili, il numero degli occupanti l'alloggio viene rettificato a seguito di richiesta dell'utente comprovata da idonea documentazione.
7. Sono considerate utenze domestiche le strutture extra-alberghiere, quali bed and breakfast, e simili censite in categoria catastale A; per il calcolo della quota fissa della tariffa si farà riferimento, al numero di posti letto quali risultanti da licenze o autorizzazioni rilasciate da

pubbliche amministrazioni in ragione del 50% con arrotondamento all'unità superiore, oltre ai componenti il nucleo familiare ivi residenti.

8. Sono inoltre considerate utenze domestiche le strutture extra alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.). Il numero degli occupanti di ciascun alloggio viene calcolato utilizzando il numero dei posti letto risultante da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni.

Art. 12 - Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche

1. La ripartizione dei costi fissi tra le categorie di utenza domestica e non domestica deve assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica, secondo le disposizioni di legge. A tal fine la quota addebitabile alle utenze domestiche è calcolata in proporzione alla relativa superficie assoggettata a tariffa e la quota percentuale risultante da tale calcolo è arrotondata per difetto almeno all'unità inferiore.
2. La quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica si ottiene come prodotto della quota unitaria (€) per il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze medesime, corretto per il relativo coefficiente di cui al D.P.R. 158/1999, senza tenere conto della superficie delle abitazioni e delle relative pertinenze, secondo la seguente espressione:

$$TFd(n) = Cuf \times Kb(n)$$

Dove:

TFd (n) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n. componenti il nucleo familiare;

n = numero dei componenti del nucleo familiare

Cuf = Costo unitario fisso(€), determinato dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze medesime, corretto con il coefficiente di adattamento (Kb)

Kb(n) = coefficiente di cui all'allegato 1 - tabella 2 del D.P.R. 159/1999:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb Coefficiente proporzionale per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	1,0
2	1,8
3	2,3
4	2,8
5	3,2
6 o più	3,4
Non residenti (equiparati a due componenti)	1,8

Art. 13 - Calcolo della -quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche

1. Ai fini della determinazione della quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche, i relativi costi sono calcolati per differenza rispetto a quelli definiti per le utenze domestiche.
2. La quota fissa della tariffa è determinata per le utenze non domestiche in relazione ai costi fissi ad esse addebitabili e si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc) di cui al punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, secondo la seguente espressione:

$$TFnd (ap,Sap) = Qapf \times S(ap) \times Kc(ap)$$

Dove:

- TFnd (ap,Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva (ap) e una superficie pari a S;
- S(ap) = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva (mq);
- Qapf = Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Kc);
- Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

3. Nella realtà del Comune si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Attività per comuni fino a 5.000 abitanti		Kc Coefficiente potenziale produzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42
2	Campeggi, distributori carburanti	0,74
3	Stabilimenti balneari	0,51
4	Esposizioni, autosaloni	0,37
5	Alberghi ed aziende di agriturismo con ristorante	1,20
6	Alberghi ed aziende di agriturismo senza ristorante	0,86
7	Case di cura e riposo	0,97
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07
9	Banche ed istituti di credito	0,57
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,88
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84
17	Bar, caffè, pasticceria	4,96
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06
21	Discoteche, night club	1,64

Art. 14 - Calcolo della quota variabile della tariffa per tutte le utenze

1. La quota variabile della tariffa è calcolata moltiplicando il volume dei rifiuti prodotto da ciascuna utenza per la quota unitaria di costo (€/litro) secondo la seguente espressione:

$$TV = Quv \times Q$$

Dove:

TV = Tariffa variabile per utenza (€)

Quv = Quota unitaria variabile per le utenze (€/litri) determinata dal rapporto fra il totale dei costi variabili e la quantità totale dei rifiuti misurati prodotti nel periodo di riferimento (litri).

Q = Quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza (litri). Per la misurazione dei rifiuti prodotti valgono le modalità stabilite nel regolamento di gestione del servizio.

2. Al fine di evitare fenomeni di abbandono o smaltimento irregolare di rifiuti a fini elusivi, che avrebbero gravi conseguenze negative sotto il profilo igienico-sanitario ed ambientale, in sede di approvazione del piano finanziario viene stabilito annualmente un volume minimo non superiore al 30% dei rifiuti misurati prodotti nell'anno precedente, da addebitare a ciascuna utenza come di seguito specificato:

- a. utenze domestiche: il volume minimo dei rifiuti è determinato in base alla quantità media rilevata dalle misurazioni dell'anno precedente per ciascun raggruppamento di nuclei familiari;
- b. utenze non domestiche: il volume minimo dei rifiuti è determinato in base alla quantità media per unità di superficie misurata nell'anno precedente riferita a ciascuna categoria e moltiplicata per la superficie della singola utenza (litri totali della categoria / superficie complessiva della categoria x superficie della singola utenza).

I predetti volumi sono individuati in sede di approvazione della tariffa e trovano applicazione anche alle utenze eventualmente sprovviste degli appositi dispositivi per il conferimento dei rifiuti.

3. Per le utenze domestiche di soggetti ricoverati in R.S.A. o in istituti sanitari o simili per periodi superiori a 180 giorni non viene applicato il volume minimo di rifiuto secco residuo da addebitare annualmente a ciascuna utenza, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate.
4. Per le utenze non domestiche di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), il corrispettivo dovuto per la parte variabile viene determinato in base al tipo di servizio richiesto, che deve essere concordato annualmente con il Gestore mediante apposita convenzione, nella quale vengono individuate le modalità operative per l'asporto dei rifiuti ed il prezzo del servizio.

Art. 15 - Agevolazioni

1. Per le utenze che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale secondo quanto stabilito dal “Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale”, il Comune, in sede di approvazione del Piano Finanziario, determina annualmente la misura delle agevolazioni da applicare per ciascuna categoria, con i seguenti parametri:
 - a) per le utenze domestiche una quota percentuale da detrarsi dalla quota fissa;
 - b) per le utenze non domestiche che per le caratteristiche dell'attività producono elevati quantitativi di frazione organica e che provvedono allo smaltimento di tali rifiuti mediante compostaggio od impiego nell'alimentazione animale, una riduzione percentuale della tariffa fissa per metro quadrato di superficie occupata.
2. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente e qualora dagli accertamenti svolti non risulti effettuato, oltre al recupero della tariffa dell'anno in corso, sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 24 del presente regolamento.

Art. 16 - Riduzione per motivi di servizio

1. Nei casi in cui le postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta una riduzione pari al 50% della quota fissa della tariffa.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 17 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nella misura da determinarsi in sede di approvazione del piano finanziario nel caso di:
 - a. utenze domestiche ove siano presenti persone che a causa di invalidità o malattia producano elevate quantità di tessili sanitari (rifiuti indifferenziati come pannolini). L'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa in misura applicata sui volumi eccedenti il volume minimo di cui all'art. 14 comma 2. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare da idonea e documentata richiesta presentata al Comune dall'utente interessato o da un suo familiare.
 - b. utenze domestiche ove siano presenti bambini di età inferiore ai 12 mesi (per conferimento rifiuti indifferenziati come pannolini). L'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa in misura applicata sui volumi eccedenti il volume minimo di cui all'art. 14 comma 2. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare da idonea e documentata richiesta presentata al Comune dall'utente interessato.
2. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali fare fronte al pagamento della tariffa dovuta per le sostituzioni di cui ai precedenti commi.

Art. 18 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato, ad esclusione delle pertinenze di attività già soggette a tariffa annuale, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 60 (sessanta) giorni, anche se ricorrente.
2. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'art. 5.
3. La misura della parte fissa della tariffa è determinata in base a quella attribuita alla categoria di attività svolta dall'utente, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. Nei casi in cui risulti difficoltosa l'individuazione della superficie occupata, la quota fissa è determinata in misura pari all'ammontare della quota variabile di cui al comma seguente.
4. La parte variabile della tariffa è calcolata in base ai volumi di rifiuti misurati, ai sensi dell'art. 14, fatta eccezione per i banchi di mercato ed altre fattispecie che realizzano un'occupazione non stabile del territorio comunale, per le quali, in mancanza di elementi certi in ordine alla quantità di rifiuti prodotta, viene stabilito in litri 40 il volume di rifiuto prodotto giornalmente da ogni banco di vendita della categoria ortofrutta ed in litri 20 per le restanti categorie.
5. La tariffa giornaliera di cui al presente articolo è riscossa dal Gestore del servizio, con tempi e modalità che assicurino l'economicità e maggiori garanzie per l'introito dell'obbligazione tariffaria.
6. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, le occupazioni necessarie per traslochi, ogni altra occupazione autorizzata, che per la particolare tipologia ed oggettività, non determini una produzione di rifiuti significativa ai fini dell'applicazione della tariffa (occupazione soprasuolo e sottosuolo, fioriere, banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.).

7. Non si fa luogo a riscossione della tariffa giornaliera quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali interassi, è inferiore ad Euro 5,00 (cinque).

Art. 19 - Manifestazioni ed eventi

1. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree pubbliche o ad uso pubblico, il promotore della manifestazione è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera come disciplinata al precedente art. 18.
2. Con appositi provvedimenti potranno essere disciplinate le modalità di utilizzo del servizio rifiuti in occasione di tali manifestazioni.
3. In sede di approvazione del piano finanziario potranno essere previsti eventuali incentivi economici per le Associazioni che si impegnano alla minor produzione di rifiuti.

Art. 20 - Servizi extra-tariffa

1. Il gestore del servizio potrà fornire – a domanda individuale – servizi complementari ed integrativi rispetto a quelli ordinari coperti dalla Tariffa di cui al presente regolamento.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare tra i servizi di cui al precedente comma:
 - la riconsegna di nuove dotazioni dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;
 - il lavaggio e disinfezione dei contenitori individuali dei rifiuti urbani riconsegnati al Gestore del servizio;
 - il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti qualora attivato nel Comune;
 - tutte le altre prestazioni che non rientrino nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche.
3. Il corrispettivo per l'effettuazione dei servizi di cui al comma 2 è deliberato dall'Organo comunale competente su indicazione dell'Ente Gestore.

Art. 21 – Incentivi per i conferimenti press il Centro Raccolta Materiali (C.R.M.)

1. Qualora sia attivata presso il C.R.M. la rilevazione informatica degli accessi, può essere prevista la corresponsione di un incentivo economico, nella forma di riduzione tariffaria sulla quota eccedente il volume minimo di cui all'art. 14 comma 2, per gli utenti che conferiscono rifiuti differenziati costituiti da carta, cartone, tetrapak, vetro, plastica e metalli direttamente presso il C.R.M.
2. La quota unitaria dell'incentivo di ogni singola frazione di rifiuto conferito, viene stabilita dall'Ente Gestore sulla base del relativo valore economico e sarà adottata dal Comune in fase di approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe.

TITOLO III - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 22 – Comunicazioni

1. I soggetti passivi, di cui al precedente art. 7, hanno l'obbligo di comunicare al Gestore del servizio l'inizio o la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree entro i 60 (sessanta) giorni successivi al loro verificarsi e di richiedere l'attivazione dei servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione avviene di norma mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.

2. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:
per le utenze domestiche:

- a) dati identificativi dell'utente;
- b) dati identificativi del proprietario dell'alloggio;
- c) ubicazione, estremi catastali, superficie e destinazione d'uso dei locali;
- d) data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- e) la sussistenza o il venir meno di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

Per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
- b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- c) ubicazione, estremi catastali, superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d) indicazione della data di inizio del possesso o detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza o il venir meno di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

3. La cessazione dell'utenza si considera efficace con la comunicazione di cessazione e contestuale riconsegna del dispositivo, fermo restando quanto previsto all'art. 6 comma 2.

4. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate al Gestore del servizio o al Comune da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato nel protocollo d'arrivo agli uffici o se inviata tramite telefax o a mezzo di posta elettronica nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

5. Gli eredi hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa, ovvero, nel caso in cui ne ricorrono le condizioni, la cessazione dal servizio. In questi casi il termine previsto al comma 1 del presente articolo si intende prorogato di 12 (dodici) mesi. La variazione dell'intestatario dell'utenza può comunque avvenire anche d'ufficio qualora vi siano elementi certi che lo consentano, come, ad esempio, nel caso di familiari conviventi o di denuncia di successione pervenuta al Comune da parte dell'Agenzia delle Entrate.

6. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico ai fini della tariffa con decorrenza dal giorno successivo.

7. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore del servizio o al Comune l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parti del condominio e le eventuali successive variazioni.

8. L'ufficio Anagrafe Comunale, all'atto del perfezionamento della pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della tariffa.

9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, così come previsto nel precedente articolo 11, comma 5, è tenuto a presentare la comunicazione chi occupa la superficie maggiore, salvo diverso accordo tra gli occupanti.

10. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento alla tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
11. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Le comunicazioni relative ad agevolazioni hanno valore dal giorno successivo alla data di presentazione delle stesse.
12. In caso di omessa presentazione della comunicazione, l'Ente Gestore, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
13. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella denuncia d'inizio o di variazione debitamente sottoscritta, autorizzano il Gestore a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

Art. 23 – Controllo

1. Il Gestore del servizio o il Comune esercitano l'attività di controllo sulla veridicità di quanto dichiarato dagli utenti e provvede ad individuare i soggetti obbligati al pagamento della tariffa.
2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
 - a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accettare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accettare le superfici;
 - c) richiedendo notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari di locali ed aree;
 - d) invitando i soggetti, di cui alla precedente lettera c), a comparire di persona e a fornire prove e delucidazioni;
 - e) utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di servizi;
 - f) accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori dei servizi a rete anche con la stipula di apposite convenzioni.
3. In caso di necessità di verifica all'interno dell'unità immobiliare per acquisire elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale preposto al controllo, munito di apposito tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo assenso dell'interessato.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati; la stessa si intende accettata qualora entro 30 (trenta) giorni non pervengano rilievi. In caso di discordanza l'utente può fornire propri elementi, che se riconosciuti fondati comportano la revisione della posizione. Decorso il termine assegnato, il Gestore provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
6. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.

Art. 24 - Violazioni e penalità

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite da norme specifiche in materia ambientale, sono punite con le sanzioni amministrative determinate in base a quanto stabilito dalla legge 24.11.1981 n. 689, come di seguito indicato:
 - a. l'inoservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00 per ogni infrazione contestata ad eccezione dei casi individuati alla successiva lettera b) del presente comma;
 - b. l'inoservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Fattispecie	Minimo	Massimo
Tardiva presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza	€ 25,00	€ 150,00
Omessa presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza da parte delle utenze domestiche	€ 50,00	€ 450,00
Omessa presentazione della denuncia di attivazione dell'utenza da parte delle utenze non domestiche	€ 80,00	€ 500,00
Infedele dichiarazione	€ 50,00	€ 300,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa (agevolazioni, compostaggio, ecc.)	€ 50,00	€ 300,00

2. In caso di mancata o infedele presentazione della comunicazione di occupazione il Comune determina gli elementi utili per la quantificazione della tariffa, come disposto al precedente art. 23 ed in base a tali elementi emette atto di recupero dell'importo dovuto o della maggior somma dovuta, unitamente alle sanzioni ed agli interessi moratori nella misura legale.
3. In caso di pagamento oltre la scadenza, anche parziale, viene applicata una indennità di mora per il ritardato pagamento in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti - su base annuale - per ogni giorno di ritardo dei pagamenti. Inoltre, per ogni sollecito di pagamento, successivo al primo, l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di € 10,00 oltre alle spese di notifica.
4. A titolo di franchigia, nei confronti degli utenti che abbiano pagato regolarmente le bollette dello stesso servizio negli ultimi 24 mesi, in caso di ritardo nel pagamento fino a 10 giorni, non viene applicata l'indennità di mora.
5. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
6. Il Gestore provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

Art. 25 - Riscossione

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dall'Ente Gestore secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente regolamento.
2. L'ammontare annuo della tariffa può essere suddiviso da due a quattro rate, demandando al contratto di servizio la scelta del sistema di riscossione nonché le modalità operative definite in base ai costi sia diretti che indiretti.
3. Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola fattura risulti uguale o inferiore a euro 10,00 il corrispettivo dovuto sarà richiesto unitamente a quello del periodo successivo. Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera disciplinata dal precedente art. 18 e in sede di conguaglio.
4. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
5. Per le somme dovute e non pagate alla scadenza l'Ente Gestore provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge, con aggravio di interessi e ulteriori spese amministrative come specificato al precedente art. 24, comma 3.

Art. 26 - Rimborsi e conguagli

1. In caso di cessazione del possesso o della detenzione dei locali ed aree l'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro 5 anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal giorno successivo alla data della cessazione, a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili, fermo restando quanto previsto all'art. 23.
2. Sull'istanza di rimborso il Gestore procede entro 180 giorni dalla data della richiesta.
3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi nella misura di legge dalla data dell'istanza o dalla data di consegna di eventuali documenti richiesti se l'istanza risulta incompleta.
4. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura, rispetto a quanto dovuto, il Gestore dispone la nota di accredito e/o il rimborso nei termini di cui al precedente comma 2, ovvero, in accordo con l'utente, procede al conguaglio sulla fattura successiva.

Art. 27 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento, approvato secondo le procedure previste dallo statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi di legge, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013.
2. Le situazioni e le posizioni dichiarate ai fini dell'applicazione della tariffa secondo il previgente regolamento saranno ritenute valide ed utilizzate, in quanto compatibili, agli effetti dell'applicazione della tariffa di cui al presente regolamento.
3. Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione consiliare n. 008 del 19.03.2012.